



Al Ministro dello Sviluppo Economico

Visto l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 39-bis del medesimo decreto-legge, che ha apportato modifiche alla precitata disciplina istitutiva della piattaforma;

Viste le disposizioni del citato articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che individuano i contenuti della piattaforma e, in particolare:

a) il comma 1-bis, che destina la piattaforma alla promozione della conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e a migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi;

b) il comma 2, che prevede che una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, altresì, il comma 3 del medesimo articolo 18-ter, che prevede che alle spese per lo sviluppo della piattaforma si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino a un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020;

Visto il combinato disposto dell'articolo 18-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e dell'articolo 39-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, ai sensi del quale le disposizioni necessarie per l'attuazione della disciplina istitutiva della piattaforma, ivi incluse le modalità per assicurarne l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro

nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343 concernente l’approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolarità dell’Agenzia per la coesione territoriale, e successive modifiche;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2019;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, recante “*Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020;

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione alle norme precitate di cui ai decreti-legge n. 34 del 2019 e n. 76 del 2020;

DECRETA

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

b) “*piattaforma incentivi.gov*”: la piattaforma *online* *incentivi.gov.it*, istituita presso il *Ministero* dall’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come disciplinata dalle successive modifiche di cui all’articolo

39-bis al decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

c) “*Registro nazionale aiuti*”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) *sistema CMS (content management system)*: sistema redazionale per la gestione e valorizzazione dei contenuti oggetto di pubblicazione nella *piattaforma incentivi.gov*.

Art. 2

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto disciplina i criteri per lo sviluppo e il funzionamento della *piattaforma incentivi.gov* in attuazione dell’articolo 18-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell’articolo 39-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, come convertiti, rispettivamente, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal citato articolo 18-ter di promozione della conoscenza e di orientamento dei soggetti beneficiari rispetto agli interventi di sostegno al sistema economico e produttivo adottati dal *Ministero* e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto definisce, altresì, le disposizioni organizzative necessarie per l’attuazione dell’iniziativa.

Art. 3

(Risorse finanziarie disponibili)

1. Per la realizzazione e il funzionamento della *piattaforma incentivi.gov* sono disponibili, in sede di prima applicazione, le risorse finanziarie stanziare dall’articolo 18-ter, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020.

Art. 4

(Contenuti e funzionalità della piattaforma incentivi.gov)

1. La *piattaforma incentivi.gov* contiene informazioni sugli interventi di sostegno al sistema economico e produttivo, intesi come misure, attivate con bandi, avvisi, istruzioni, chiamate per manifestazione di interesse o altri provvedimenti comunque denominati, che prevedono agevolazioni, sotto qualsiasi forma, riconosciute ai soggetti che svolgono attività economiche, da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di altri soggetti pubblici o privati, a valere su risorse pubbliche.

2. L’organizzazione dei contenuti della *piattaforma incentivi.gov* è improntata a favorire la conoscenza degli interventi previsti al comma 1 e l’individuazione, da parte dei potenziali beneficiari, di quelli più idonei alle particolari esigenze di sostegno, anche attraverso applicazione di soluzioni tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale. Ai predetti fini, i contenuti sono classificati e catalogati in modo da favorire, attraverso specifiche funzionalità attivate da parte

dell'utente, la personalizzazione della ricerca e l'incontro fra la domanda e l'offerta di strumenti di sostegno, valorizzando l'offerta delle misure disponibili in relazione a profili di potenziali beneficiari.

3. Per consentire le funzionalità della piattaforma, in relazione agli interventi di competenza del *Ministero*, è resa disponibile una scheda informativa, contenente un insieme minimo di informazioni, comprensivo, tra l'altro, dei dati relativi alla base giuridica, agli uffici di riferimento, al periodo temporale di attività della misura e alla tipologia di procedura utilizzata. La predetta scheda è generata e pubblicata nella piattaforma a partire dai dati inseriti nel *Registro nazionale aiuti* e integrata dei necessari elementi illustrativi, di classificazione e catalogazione, elaborati dalle Direzioni del *Ministero* competenti per gli interventi interessati tramite il *sistema CMS*, utilizzato per la gestione dei contenuti oggetto di pubblicazione.

4. Le schede di cui al comma 3 sono generate anche con riferimento agli interventi di competenza di amministrazioni pubbliche e soggetti diversi dal *Ministero*, che, previo accreditamento, possono integrare le informazioni fornite dal *Registro nazionale aiuti*, attraverso il *sistema CMS*, analogamente a quanto previsto per gli interventi di competenza del *Ministero*.

5. Per la generazione delle schede informative, è assicurata l'interoperabilità della piattaforma con il *Registro nazionale aiuti*. Per gli interventi che non rientrano nel perimetro di competenza del *Registro nazionale aiuti*, la scheda informativa è inserita dalle amministrazioni e dai soggetti competenti, su apposita sezione complementare al *Registro nazionale aiuti* che riutilizza il modello operativo di funzionamento e di accredito già previsto dallo stesso.

6. Con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* sono definite le disposizioni specifiche e tecniche per l'implementazione e l'organizzazione dei contenuti della *piattaforma incentivi.gov* secondo i criteri previsti dal presente articolo, ivi inclusi la determinazione dei criteri classificatori e dell'insieme minimo di informazioni presenti nella scheda di cui al comma 3, le modalità operative per abilitare i flussi di alimentazione delle informazioni presenti nella piattaforma da parte dei sistemi indicati al comma 5, le funzionalità offerte dalla piattaforma, nonché i protocolli per l'accesso e l'accredito dei soggetti di cui all'articolo 5, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5

(Accesso alle informazioni)

1. La *piattaforma incentivi.gov* è realizzata in formato aperto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera l-bis) del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'accesso alla *piattaforma incentivi.gov* può essere effettuato:

- a) per finalità di consultazione;
- b) per l'acquisizione dalla piattaforma di servizi di informazione personalizzati, attraverso le funzionalità disponibili nella stessa piattaforma;
- c) per l'immissione e l'aggiornamento dei dati contenuti nelle schede informative.

3. L'accesso per finalità di consultazione di cui alla lettera *a)* è assicurato a chiunque, senza restrizioni e senza necessità di identificazione e autenticazione.

4. L'utilizzo dei servizi di informazione personalizzati alla *b)*, operato in via facoltativa, esplicita e volontaria da chiunque vi abbia interesse, è subordinato alla previa registrazione dell'utente nella piattaforma.

5. L'immissione e l'aggiornamento dei dati di cui alla lettera *c)* è operato sulla base delle informazioni elaborate tramite *sistema CMS* da parte dei soggetti incaricati dalle amministrazioni competenti per gli interventi agevolativi. L'utilizzo del *sistema CMS* per tali finalità è consentito previa identificazione e autenticazione dell'operatore già accreditato. Le credenziali sono rilasciate all'amministrazione competente, sulla base delle disposizioni operative definite dal decreto previsto dall'articolo 4, comma 6.

Art. 6 (*Uffici competenti*)

1. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione della *piattaforma incentivi.gov* e del *sistema CMS*, nonché il rilascio delle credenziali per l'*accesso al sistema CSM* e la definizione dei contenuti e dei servizi offerti dalla piattaforma sono curati dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, che si avvale, per le predette attività, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, in qualità di soggetto attuatore dell'iniziativa nell'ambito del programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020. Invitalia fornisce, altresì, assistenza per la messa a punto, in conformità con le disposizioni operative definite ai sensi dell'articolo 4, dei protocolli per l'interoperabilità con il sistema informativo del *Registro nazionale aiuti* nonché per assicurare, in sede di prima applicazione, la presenza di adeguate figure professionali ritenute necessarie e funzionali all'attività redazionale per l'alimentazione del *sistema CMS*.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO